

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTRASSEGNO E DEL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI) CAPO I (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE) E CAPO IV (PROCEDURE LIQUIDATIVE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.****RELAZIONE**

Il Regolamento reca la disciplina relativa al certificato di assicurazione e contrassegno di cui all'art. 127 ed alla denuncia di sinistro prevista dall'art. 143 del Codice delle assicurazioni private (di seguito "Codice").

Per la maggior parte degli aspetti il Regolamento reca il consolidamento della disciplina già dettata negli anni dalla normativa primaria (Leggi nn. 990/1969 e 39/1977) e regolamentare (d.P.R. n. 973/1970, n. 45/1981 e Provvedimento ISVAP n. 2136/2002) con l'introduzione di limitate innovazioni peraltro in linea con prassi già in uso (articolo 8: ulteriori informazioni che le imprese hanno facoltà di inserire nel certificato di assicurazione, in aggiunta al contenuto di legge; articolo 11: mezzi di trasmissione al contraente della documentazione provvisoriamente equipollente). L'unica novità riguarda l'ampliamento dei documenti provvisoriamente equipollenti, prevista all'articolo 11.

Il Regolamento si compone di quattro Capi.

Il **Capo I** (Disposizioni di carattere generale) contiene le fonti normative (articolo 1), la definizione delle espressioni usate (articolo 2) e l'individuazione dell'ambito di applicazione (articolo 3).

Nel **Capo II** (Certificato di assicurazione e contrassegno) viene data attuazione all'articolo 127, comma 4 del Codice, in materia di certificato di assicurazione e contrassegno.

Nella **Sezione I**, gli articoli 4 e 5 recano disposizioni comuni applicabili sia ai veicoli a motore che ai natanti in tema di documenti assicurativi. In particolare,

- nell'art. 4 (Documenti probatori dell'assolvimento dell'obbligo) è stata sostanzialmente ripresa la disposizione del comma 1 dell'articolo 127 del Codice in tema di valenza probatoria dell'assolvimento dell'obbligo assicurativo svolta dal certificato di assicurazione e dal contrassegno così da poter superare eventuali incertezze che dovessero derivare dal mancato richiamo espresso anche dei natanti nella suddetta norma. Si richiama inoltre la vigente disposizione del Nuovo Codice della strada in tema di modalità di esposizione del contrassegno. Viene stabilito che, per poter circolare, il conducente del veicolo o del natante ha con sé il certificato di assicurazione ed è tenuto ad esibirlo, insieme agli altri documenti di circolazione e di guida, a richiesta degli organi preposti. Tale ultima disposizione, mutuata dall'articolo 7, comma 6, della legge 990/69, non è richiamata dall'articolo 127 del Codice, ma è tuttora vigente per effetto degli articoli 181 e 192 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e per effetto dell'articolo 41 del D. Lgs 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto). Per quanto concerne gli organi accertatori è stata inserita una formulazione generica al fine di ricomprendervi anche i pubblici ufficiali preposti ai controlli sui natanti. In relazione al contrassegno si è conservato a carico delle imprese l'obbligo di rilascio di tale documento per tutte le categorie di veicoli e per i natanti. Ciò tenuto conto del fatto che la normativa vigente prevede in ogni caso l'obbligo per il conducente di avere con sé, oltre al certificato, anche il contrassegno, indipendentemente

dall'obbligo di esposizione di quest'ultimo, non previsto per i natanti ed i motoveicoli. In particolare, per i natanti non si rinviene alcuna disposizione in tal senso, laddove per i motoveicoli esiste una espressa esclusione ad opera del Codice della strada;

- nell'articolo 5 (Contratti assunti in coassicurazione) viene disciplinato, in linea con l'articolo 15 del d.P.R. 973/70, il contenuto dei documenti assicurativi nel caso in cui l'obbligo di copertura sia assolto mediante la stipulazione di un contratto in coassicurazione.

Nella **Sezione II** (Certificato e contrassegno di assicurazione) sono disciplinate le caratteristiche del certificato di assicurazione.

L'articolo 6 (Caratteristiche del certificato di assicurazione per i veicoli a motore) ripropone, con i necessari adattamenti, i vigenti articoli 9, 12 e 13, comma 2, del d. P.R. 973/70.

In ordine alle singole indicazioni che devono essere contenute nel documento, è stata prevista, alla lettera a), l'indicazione degli estremi dell'iscrizione nell'albo delle imprese tenuto dall'ISVAP o negli elenchi annessi a tale albo. Per ragioni sistematiche e di chiarezza, si è ritenuto di riproporre nel comma 2 la previsione contenuta nell'articolo 25, comma 5, del Codice in relazione alla necessità che il certificato di assicurazione, qualora rilasciato da un'impresa di assicurazione che opera in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, riporti anche le generalità e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri.

L'articolo 7 (Caratteristiche del certificato di assicurazione per i natanti) ripropone, con i necessari adattamenti, il vigente articolo 10 del d. P.R. 973/70.

L'articolo 8 (Informazioni facoltative) ripropone il vigente articolo 11 del d. P.R. 973/70.

La norma è stata integrata con la precisazione che ulteriori informazioni possono essere previste dalle imprese purché le stesse siano rappresentate in separata sezione utilizzando modalità che non ingenerino confusione riguardo all'impresa di assicurazione che presta la copertura. Si tratta di una indicazione che l'Autorità ha avuto modo di fornire, in più occasioni, alle imprese, in relazione ad esigenze sorte a seguito di operazioni straordinarie, ad esempio nel caso di conservazione di marchi o divisioni di prodotto.

La **Sezione III** (Caratteristiche del contrassegno) disciplina le caratteristiche del contrassegno di assicurazione. In particolare l'articolo 9 (Caratteristiche del contrassegno) prevede le indicazioni che devono essere contenute nel documento di cui trattasi, predisposto secondo le caratteristiche tecniche e grafiche di cui all'allegato 1 al Regolamento. La norma ripropone il testo dell'articolo 14 del d.P.R. 973/70.

L'articolo 10 (Veicoli circolanti con targa provvisoria e veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione) ripropone il testo dell'articolo 17 del d.P.R. 973/70, con una significativa novità consistente nella previsione dell'obbligo per le imprese di adottare adeguate procedure di carico/scarico degli stampati relativi a tali assicurazioni.

Nella **Sezione IV**, l'articolo 11 (Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno; documenti provvisoriamente equipollenti), conformemente al comma 3 dell'articolo 127 del decreto, dispone che i documenti assicurativi devono essere rilasciati al contraente, a cura e spese delle imprese, entro il termine di cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio. E' altresì espressamente previsto che, nel caso di imprese che operano a distanza, i documenti stessi devono essere fatti pervenire al domicilio del contraente entro i medesimi termini. Nel periodo tra il pagamento del premio ed il ricevimento dei documenti l'adempimento dell'obbligo assicurativo è provato con la quietanza di pagamento del premio stesso rilasciata dall'impresa, anche nel caso in cui tale documentazione sia trasmessa al contraente mediante telefax o per via telematica. Il pagamento del premio può altresì essere provato, in assenza della quietanza, con la dichiarazione rilasciata dall'impresa attestante l'assolvimento dell'obbligo assicurativo ovvero con il bollettino di conto corrente postale prestampato dall'impresa.

In sostanza la norma oltre ad ampliare il novero dei mezzi di trasmissione al contraente della documentazione provvisoriamente equipollente, formalizzando, peraltro, una prassi già in uso, introduce una novità di particolare rilevanza per l'assicurato, consentendo la possibilità di provare l'avvenuto pagamento del premio anche attraverso la temporanea esposizione dei suddetti documenti equipollenti, dai quali devono essere, peraltro, desumibili la denominazione dell'impresa, il numero della polizza, i dati della targa o, qualora la stessa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore e la decorrenza della copertura.

Si prevede inoltre che le imprese di assicurazione, qualora non rilascino il certificato di assicurazione ed il contrassegno contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio, sono tenute a consegnare in quel momento la quietanza o la dichiarazione suddetta ovvero a mettere a disposizione del contraente con congruo anticipo il bollettino di conto corrente postale prestampato. Tali prescrizioni sono dettate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 191, comma 1, lett. a) del Codice.

L'articolo 12 (Rilascio di duplicati del certificato e del contrassegno) disciplina le modalità di rilascio di duplicati dei documenti assicurativi nelle varie ipotesi. La norma, nel riproporre il contenuto dell'articolo 18 del d.P.R. 973/70, distingue le modalità di rilascio del duplicato in ragione delle singole ipotesi, così da poter disciplinare in modo uniforme per ogni situazione gli adempimenti richiesti al contraente. E' stato inoltre sostituito il riferimento all'assicurato con quello al contraente.

Si prevede altresì che le imprese di assicurazione che offrono contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di mancato recapito da parte del servizio postale del certificato e del contrassegno, ne rilasciano un duplicato a richiesta del contraente, senza oneri a carico di quest'ultimo.

E' infine previsto che il rilascio di duplicati sia registrato da parte dall'impresa e che sul certificato di assicurazione e sul contrassegno sia apposta con caratteri di particolare evidenza l'indicazione «duplicato».

**Il Capo III** (Denuncia di sinistro) dà attuazione all'articolo 143 del Codice il quale prescrive che nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP.

In particolare l'articolo 13 (Modulo di denuncia di sinistro) dispone che, in caso di sinistro tra veicoli a motore, il modulo di denuncia da utilizzare deve essere redatto secondo il modello di cui all'allegato 2 al Regolamento. Il modello (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro) ripropone quello allegato al Provvedimento ISVAP n. 2136 del 13 dicembre 2002, salvo gli opportuni adattamenti avuto riguardo ai riferimenti normativi. Nelle Istruzioni per l'impiego del modulo è stato inserito il riferimento alla procedura di risarcimento diretto del danno di cui agli articoli 149 e 150 del Codice ed al d.P.R. 254/2006.

L'articolo 14 (Veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Uso di modulo di denuncia di sinistro rilasciato da imprese di assicurazione estere) dispone che, in caso di incidente nel quale siano coinvolti veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri, per agevolare la circolazione internazionale dei veicoli a motore, l'obbligo di denuncia di sinistro può essere adempiuto anche utilizzando moduli rilasciati da imprese di assicurazione estere, purchè conformi al modello di cui al richiamato articolo 13.

L'articolo 15 (Consegna da parte dell'impresa di assicurazione del modulo di denuncia di sinistro) prevede l'obbligo per l'impresa di consegnare al contraente un esemplare del modulo di denuncia in occasione della stipula o del rinnovo della contratto, nonché in occasione di ogni denuncia di sinistro. La disposizione recupera il disposto dell'articolo 14 del d.P.R. 45/81.

L'articolo 16 (Altre informazioni) prescrive che al modulo di cui all'articolo 13 è aggiunto un foglio, redatto secondo lo schema di cui al citato allegato 2 al Regolamento, contenente ulteriori informazioni relative al sinistro, considerata l'esigenza di agevolare la raccolta delle informazioni necessarie per alimentare la banca dati dei sinistri istituita presso l'ISVAP ai sensi dell'articolo 135 del Codice. Si prevede tuttavia che il modulo di denuncia mantiene i propri effetti anche in assenza delle ulteriori informazioni richieste dal foglio aggiuntivo.

Nel **Capo IV** (Disposizioni finali), l'articolo 17 (Abrogazioni) prevede che dal 1° luglio 2008 è abrogato il Provvedimento ISVAP n. 2136 del 13 dicembre 2002.

Gli articoli 18 e 19 disciplinano rispettivamente le modalità di pubblicazione e l'entrata in vigore del Regolamento, che viene stabilita per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ad eccezione delle disposizioni relative alle caratteristiche del certificato e contrassegno (articoli 6, 7, 8 e 9) ed al modulo di denuncia di sinistro (Capo III) che entrano in vigore il 1° luglio 2008.

Si precisa al riguardo che fino al 30 giugno 2008 le imprese possono continuare ad utilizzare i documenti assicurativi ed il modulo di denuncia di sinistro redatti rispettivamente secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 ed al Provvedimento ISVAP n. 2136 del 13 dicembre 2002.